

Variante normativa al vigente P.L.C. dell'area ex Azoto, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni, finalizzata al superamento del puntuale riferimento ai codici di attività.

(AMBITO COMPRESO TRA VIA DORSALE E VIA MASSA-AVENZA)

STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VARIATE

ART. 2

Il Piano si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- A) Relazione Tecnico - Illustrativa Generale del progetto di lottizzazione P.L.C-B/01
- B) Nota integrativa alla Relazione Tecnico - Illustrativa Generale
- C) Tabelle riassuntive.

Le tabelle sono così distinte:

TAB. 1

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PARAMETRI URBANISTICI:

Per ogni lotto vengono riassunti i parametri urbanistici: in particolare vengono individuati i valori del Verde Privato, dei Parcheggi Privati e dell'Area Libera richiesti e confrontati con quelli previsti.

Il VP viene calcolato riferendosi al Volume reale ($VP = 1/50 VR$) mentre il PP riferendosi alla somma del Volume Virtuale, per i capannoni e spazi per attività produttive e Reale per gli spazi destinati a uffici, ($1/10 VV + VR$).

per i lotti comprendenti le costruzioni esistenti e nuove, il VP viene calcolato utilizzando come riferimento il Volume reale ($VP = 1/50 VR$) mentre il PP riferendosi alla somma del Volume Virtuale, per i capannoni e spazi per attività produttive e Reale per gli spazi destinati a uffici, ($1/10 VV + VR$).

I valori sono arrotondati.

*.....Omissis.....

**Si omette di trascrivere l'intero articolo che prosegue immutato*

.....Omissis.....

ART. 7

Nell'area destinata ad industrie manifatturiere è esclusa la realizzazione di impianti di termocombustione e di incenerimento.

ART.8

Per la disciplina delle attività manifatturiere si rinvia a quanto espressamente citato all'art.13 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale

ART.9

Nell'Area contrassegnata con il n.91, così indicata nella cartografia di P.R.G. della Z.I.A., e richiamata dalle N.T.A. all'art.15, come "Area di Bordo", sono ammessi i seguenti insediamenti:

- Attività di cui al precedente art.8, purché di 1° livello, artigianali o piccolo-industriali, con basso indice di Produttività (art.10 N.T.A. P.R.G.), che occupano lotti di dimensioni ridotte (inferiori a 5.000 mq), e corrispondono al concetto di estensività dell'insediamento;
 - Attrezzature in genere di tipo collettivo e direzionali secondo quanto definito nel successivo art.10
 - Edifici residenziali esistenti, per i quali valgono le norme di cui all'art.18 delle N.T.A. del P.R.G.
- E' vietato l'inserimento di ogni tipo di attività commerciale (art. 15 NTA del PRG. della Z.I.A.).

All'interno di un medesimo lotto possono coesistere insediamenti misti (attività di 1° livello e Attrezzature in genere). Nel caso di insediamenti misti il R.C. max del lotto è 40%, di questo il 30% max sarà destinato ad Attrezzature in genere, il 70% min ad insediamenti misti (attività di 1° livello; H max: quella indicata alla tav. 7, con la deroga prevista al successivo art.23, comma 3).

.....omissis

ART. 24 BIS

Le attività produttive esistenti sul territorio oggetto del presente Piano, che siano in contrasto con la destinazione di zona prevista, purché legittime, possono rimanere in sito nel rispetto delle normative vigenti di carattere ambientale, igienico-sanitario e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dette attività, alle stesse condizioni e nel rispetto dei parametri urbanistici previsti per il lotto interessato, per necessità di lavorazione o di adeguamento delle strutture edilizie, possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia, con incrementi un tantum di superficie coperta non superiori al 10% dell'esistente.

.....omissis